

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Associazione culturale e musicale EVENTI SÌ – Ente del Terzo Settore

In data 07.04.2026 alle ore 18.00 presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci, regolarmente convocata, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto sociale alle richieste fatte dal RUNTS ed alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e variazione sede sociale;

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Micellone Daniela, Presidente dell'Associazione, la quale constata e fa constatare che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata nei termini statutari;
- sono presenti in proprio tutti i soci dell'associazione
- l'assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e di statuto.

Il Presidente nomina segretario verbalizzante il Sig. Sechi Ignazio

Il Presidente informa i soci dicendo che è pervenuta una comunicazione da parte dell'Ufficio RUNTS – Regione Piemonte in cui si richiede di variare alcune disposizioni statutarie al fine dell'iscrizione della nostra associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

In particolare viene richiesto di modificare:

- L'Art. 6 specificando che i soci minorenni devono godere di tutti i diritti e doveri degli altri soci, ad eccezione dell'elettorato passivo
- L'art. 15 nella parte relativa alla nomina dei consiglieri
- L'art. 20 stabilendo una data di chiusura dell'esercizio non modificabile

L'Assemblea straordinaria dei soci all'unanimità

DELIBERA

Di modificare i tre articoli richiesti ed aggiornare pertanto dei tre articoli dello Statuto come segue (vengono inserite in grassetto corsivo le modifiche rispetto al precedente testo)

Art.6 – Soci

(omissis)

Tutti i soci minorenni godono di tutti i diritti e doveri degli altri soci, ad eccezione dell'elettorato passivo.

(omissis)

Art.15 – Consiglio Direttivo

(omissis)

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, l'Associazione utilizza l'elenco dei non eletti, se disponibile, ovvero procede alla sostituzione tramite elezione da parte dell'Assemblea dei soci. In caso di dimissioni o mancanza contestuale di oltre la metà dei consiglieri, si procede con nuova elezione dell'intero organo.

(omissis)

Art.20 – Patrimonio e risorse economiche

(omissis)

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o rendiconto) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Si riporta qui di seguito il Testo aggiornato dello Statuto

STATUTO

Associazione culturale e musicale EVENTI SÌ – Ente del Terzo Settore

Art.1 – Denominazione, natura giuridica e sede

È costituita, ai sensi del D. Lgs.3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle norme del Codice Civile in quanto compatibili, una associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, senza finalità di lucro, avente la seguente denominazione:

“Associazione culturale e musicale EVENTI SÌ – Ente del Terzo Settore (ETS)”, in sigla “Associazione culturale e musicale EVENTI SÌ ETS”.

L'Associazione acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione di competenza, e ne utilizza l'acronimo “ETS” in tutti i segni distintivi, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con terzi, in conformità alle disposizioni vigenti.

La sede legale dell'Associazione è stabilita in Barge (Cn) – Via Potere Devesio n. 6

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo, che ne darà comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento della sede in altro Comune comporta modifica statutaria.

L'Associazione può istituire, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sedi operative, delegazioni, sezioni distaccate o uffici di rappresentanza in altre località, anche fuori dal territorio nazionale, qualora ciò risulti funzionale al perseguimento delle finalità statutarie.

Art.2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto.

Art.3 – Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere culturale e musicale, secondo quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto dei principi del Codice del Terzo Settore.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di scioglimento dell'Associazione, se non nei casi in cui la legge lo consenta espressamente.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere integralmente reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto e comunque finalizzati all'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente per gli ETS, e comunque sempre finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale e svolte in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Art.4 – Scopi e finalità

L'Associazione persegue, in via esclusiva o principale, finalità culturali e musicali, operando per la promozione, la diffusione, la tutela e la valorizzazione della cultura musicale, teatrale, artistica e delle arti performative, nonché per la crescita culturale dei cittadini e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- Promuovere la partecipazione e la crescita culturale dei cittadini, il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico, musicale e culturale, attraverso l'organizzazione, la gestione e la realizzazione di attività ed eventi culturali ed artistici.
- Promuovere, produrre, organizzare e gestire eventi musicali, culturali e stagioni teatrali, propri e per conto di altri soggetti, associazioni ed enti, pubblici o privati, nel rispetto delle norme vigenti.
- Organizzare corsi, stages, workshop, seminari in tutte le materie e discipline della musica, danza, teatro, cinema; nonché conferenze, convegni, mostre e altre iniziative similari.
- Promuovere e costituire compagnie artistiche; predisporre centri di documentazione e banche dati per le arti in genere, al servizio dei soci e dei cittadini.
- Promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari, attività e ricerche di ogni tipo riferibili ai propri obiettivi culturali ed artistici, nonché iniziative mirate alla valorizzazione del territorio e delle tradizioni culturali, musicali e popolari locali.
- Stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per la conduzione di corsi e seminari, per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali.
- Svolgere attività di pubblicazione e promozione editoriale e multimediale, anche attraverso strumenti informatici e piattaforme digitali; promuovere, organizzare e bandire concorsi nei settori sopra citati; coinvolgere il mondo della scuola e le istituzioni educative in tutte le attività dell'Associazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma compatibile con le finalità istituzionali.
- Promuovere il volontariato nell'ambito delle finalità dell'Associazione, valorizzando l'apporto libero, personale e spontaneo dei volontari nelle attività culturali, musicali ed artistiche.

Art.5 – Attività di interesse generale e attività diverse

Per il perseguimento delle finalità indicate all'art.4, l'Associazione svolge una o più attività di interesse generale tra quelle previste dal D. Lgs.117/2017, ed in particolare:

- educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale (art.5, lett. d), con riferimento ai corsi, seminari, laboratori e percorsi formativi in ambito musicale, teatrale, coreutico, cinematografico e artistico;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art.5, lett. f), mediante iniziative volte al recupero, alla promozione e alla diffusione delle tradizioni musicali e culturali del territorio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art.5, lett. i).

L'Associazione potrà altresì esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, individuate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, purché:

- siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- siano consentite dalla normativa in materia di ETS;
- siano espressamente previste in apposito regolamento interno o in delibera del Consiglio Direttivo.

La secondarietà e strumentalità delle attività diverse è valutata in conformità ai criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dalla normativa vigente e dagli eventuali decreti attuativi.

Nell'ambito delle attività istituzionali, l'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie (non nei confronti del pubblico) ritenute necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi statuari, purché consentite alle associazioni ETS e nel rispetto dei vincoli di legge.

Le attività di interesse generale sono svolte in modo conforme ai principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017.

Art.6 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, nonché le persone giuridiche di diritto privato o enti senza scopo di lucro che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a contribuire al loro raggiungimento, nel rispetto del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

L'Associazione si fonda sul principio di uguaglianza e non discriminazione tra i soci. Non è ammessa alcuna limitazione in funzione di sesso, nazionalità, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

L'Associazione può prevedere, con apposito regolamento approvato dall'Assemblea, diverse categorie di soci (ad es. soci fondatori, ordinari, sostenitori, onorari), definendone diritti e doveri nel rispetto del principio di uguaglianza e democraticità:

- i soci fondatori: coloro che partecipano all'atto costitutivo;
- i soci ordinari: coloro che aderiscono successivamente e partecipano stabilmente alla vita associativa;
- i soci sostenitori: coloro che contribuiscono economicamente in maniera significativa alle attività associative;
- i soci onorari: persone fisiche o enti che, per particolari benemeritenze artistiche, culturali o di sostegno all'Associazione, siano insigniti di tale qualifica dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di elettorato attivo e passivo, salvo eventuali limitazioni di legge o previste da regolamento interno in caso di inadempienze verso l'Associazione. Per le persone

giuridiche e gli enti aderenti, l'esercizio dei diritti sociali avviene per il tramite del legale rappresentante o suo delegato. *Tutti i soci minorenni godono di tutti i diritti e doveri degli altri soci, ad eccezione dell'elettorato passivo.*

È esclusa, per i soci, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ferma restando la facoltà di ciascun associato di recedere liberamente dall'Associazione.

Art.7 – Ammissione dei soci

L'ammissione a socio è libera e subordinata:

- alla presentazione di domanda scritta (anche in modalità elettronica) al Consiglio Direttivo, contenente l'indicazione delle generalità del richiedente, l'accettazione del presente Statuto e l'impegno al rispetto delle deliberazioni degli organi sociali;
- al versamento della eventuale quota associativa annuale, nella misura determinata dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione, di norma entro 60 giorni dal ricevimento. L'ammissione decorre dalla data della delibera.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la propria decisione e darne comunicazione scritta all'interessato. Contro il diniego è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera in via definitiva nella prima riunione utile.

L'elenco aggiornato dei soci è tenuto a cura del Consiglio Direttivo, anche in formato elettronico, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art.8 – Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- di partecipare all'Assemblea con diritto di intervento e di voto;
- di votare per l'elezione degli organi sociali e di candidarsi alle cariche sociali, se in possesso dei requisiti richiesti;
- di essere informati sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione e di parteciparvi, secondo le modalità organizzative stabilite;
- di consultare i libri sociali (libro soci, libro verbali Assemblea, libro verbali Consiglio Direttivo) secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, garantendo un congruo preavviso;
- di usufruire di tutte le strutture, i servizi e le attività dell'Associazione, nel rispetto delle norme interne e dei regolamenti.

I diritti sociali sono esercitabili una volta perfezionata l'ammissione e, ove previsto, dopo il pagamento della quota associativa annuale.

Art.9. – Doveri dei soci

I soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- attenersi alle deliberazioni degli organi sociali;
- mantenere comportamenti conformi ai principi di correttezza, lealtà, collaborazione e rispetto reciproco;
- versare puntualmente la quota associativa annuale, se prevista, nella misura e nei termini stabiliti dall'Assemblea;

- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche attraverso attività di volontariato, partecipazione a progetti, eventi, iniziative culturali e musicali.

Art.10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- recesso;
- decadenza;
- esclusione;
- morte (per le persone fisiche) o estinzione (per gli enti).

Il socio può recedere in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate, né a frazioni di esse.

Il socio si considera decaduto nei seguenti casi:

- mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, nei termini stabiliti dall'Assemblea;
- prolungata inattività associativa secondo i criteri eventualmente stabiliti dal regolamento interno.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo previa diffida al socio a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine.

Il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, per:

- gravi violazioni del presente Statuto o dei regolamenti interni;
- comportamenti gravemente lesivi dell'immagine, del buon nome o degli interessi dell'Associazione;
- utilizzo distorto o improprio della qualità di socio a fini contrari agli scopi associativi o alla legge.

Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto al socio, che può proporre ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento. L'Assemblea decide in via definitiva nella prima riunione utile, dopo aver sentito le parti.

Art.11 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente (ed eventualmente il Vicepresidente);
- il Segretario/Tesoriere, se nominato;
- l'eventuale Organo di Controllo, nei casi e con le modalità previsti dalla legge;
- l'eventuale Revisore legale dei conti o società di revisione, se nominato.

Tutte le cariche associative sono normalmente svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive documentate e preautorizzate, nel rispetto dei limiti di legge. Possono essere previsti compensi solo nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia di ETS.

Art.12 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci in regola con gli obblighi associativi.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione è effettuata mediante avviso scritto (anche tramite e-mail o altro mezzo telematico idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento) contenente ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea può svolgersi anche con modalità telematiche (audio/video conferenza o strumenti equivalenti), purché:

- sia possibile identificare i partecipanti;
- sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale;
- sia garantita la regolarità dello svolgimento delle votazioni.

Art.13 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio (o rendiconto) annuale;
- approva il programma annuale o pluriennale delle attività;
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, ove previsto, dell'Organo di Controllo e del Revisore;
- determina l'eventuale quota associativa annuale e i relativi criteri;
- delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno che non siano riservati alla competenza di altri organi.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione;
- delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, nel rispetto dell'art.21;
- delibera su ogni altra questione di particolare rilevanza sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Art.14 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza (anche per delega) di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, che può aver luogo anche nella stessa giornata, almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, salvo che per le materie per le quali la legge o il presente Statuto prevedano quorum speciali.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, fatto salvo il diverso quorum previsto per le materie di competenza straordinaria.

Le modifiche statutarie sono deliberate con le maggioranze previste dalla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto.

Ogni socio ha un voto. È ammessa la delega scritta ad altro socio, nei limiti stabiliti dal regolamento interno; non è ammessa la delega agli amministratori o ai componenti degli organi di controllo.

Delle riunioni assembleari è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, conservato nel libro dei verbali dell'Assemblea.

Art.15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione.

È composto da un numero di membri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea tra i soci, che restano in carica per 3 esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno:

- il Presidente;
- l'eventuale Vicepresidente;
- l'eventuale Segretario/Tesoriere.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, l'Associazione utilizza l'elenco dei non eletti, se disponibile, ovvero procede alla sostituzione tramite elezione da parte dell'Assemblea dei soci. In caso di dimissioni o mancanza contestuale di oltre la metà dei consiglieri, si procede con nuova elezione dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma almeno 3 volte all'anno e ogni qualvolta questi lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni possono svolgersi anche con modalità telematiche, alle condizioni di identificabilità e partecipazione di cui all'art.12.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario/Tesoriere e conservato nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art.16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il progetto di bilancio (o rendiconto) annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone il programma delle attività associative;
- delibera sull'ammissione, decadenza ed esclusione dei soci;
- cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, amministrandone il patrimonio;
- delibera sull'eventuale assunzione di lavoratori subordinati o autonomi e sul conferimento di incarichi professionali, nel rispetto dei vincoli di legge per gli ETS;
- può istituire commissioni di lavoro, gruppi tematici e incarichi operativi, anche a titolo volontario, per la realizzazione di specifici progetti o attività;
- delibera in merito alla stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, alla partecipazione a bandi e progetti, nonché all'adesione a reti, coordinamenti o federazioni di associazioni;
- propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie, regolamenti interni e ogni altra misura ritenuta utile al miglior funzionamento dell'Associazione.

Art.17 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- sovrintende alle attività dell'Associazione e ne coordina l'operato, anche delegando specifiche funzioni ad altri consiglieri o soci;
- in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, se nominato, o da un consigliere appositamente delegato.

Art.18 – Organo di Controllo e Revisore legale

Nei casi previsti dalla normativa vigente per gli ETS, l'Associazione nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, eletto dall'Assemblea.

L'Organo di Controllo esercita le funzioni previste dalla legge, verificando l'osservanza della legge, dello Statuto e dei principi di corretta amministrazione, nonché vigilando sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Quando richiesto per legge o su deliberazione dell'Assemblea, può essere nominato un Revisore legale dei conti o una società di revisione, incaricati della revisione legale del bilancio.

L'Organo di Controllo e il Revisore legale restano in carica per la durata stabilita dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente, e sono rieleggibili.

Art.19 – Volontari e lavoro retribuito

L'Associazione può avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontari soci o non soci, che prestano la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel perseguimento degli scopi associativi.

Ai volontari possono essere rimborsate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì avvalersi di lavoratori subordinati o autonomi, incluso il ricorso a collaborazioni di natura artistica, tecnica, organizzativa o amministrativa, nei limiti necessari al regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività svolta, nel rispetto dei vincoli previsti per gli ETS.

Art.20 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative annuali, se deliberate dall'Assemblea;
- contributi, erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti da parte di enti pubblici, privati, persone fisiche e giuridiche;
- proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- proventi, anche di natura commerciale, delle attività diverse svolte in via secondaria e strumentale, nel rispetto delle norme in materia di ETS;
- entrate derivanti da manifestazioni ed eventi culturali, musicali e artistici, compresa l'eventuale vendita di biglietti o titoli di accesso;

- proventi derivanti da attività editoriali e multimediali, comprese pubblicazioni, produzioni digitali, merchandising strettamente connesso alle finalità associative;
- ogni altra entrata compatibile con la natura di ETS e con le finalità associative, nel rispetto della legge.

L'Associazione può essere titolare di beni mobili e immobili, registrati o meno, necessari allo svolgimento delle attività e al perseguimento degli scopi.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o rendiconto) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art.21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il quorum di cui all'art.14, in conformità alla normativa vigente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è obbligatoriamente devoluto ad altri enti del Terzo Settore, individuati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, sentito l'ufficio RUNTS e l'organo di controllo se nominato, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.117/2017.

In nessun caso può avere luogo la distribuzione di beni, utili e riserve ai soci, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in forme indirette.

Art.22 – Norme finali e di rinvio

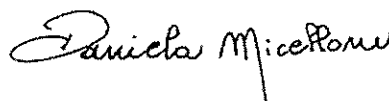
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano:

- le disposizioni del D. Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni;
- le norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute, in quanto compatibili;
- le altre norme vigenti in materia.

Eventuali regolamenti interni, predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea, disciplinano aspetti organizzativi e operativi dell'Associazione, nel rispetto dei principi e delle norme del presente Statuto e della legge.

Letto, confermato e sottoscritto in data 07.04.2026

Il Presidente – Micellone Daniela



Il Segretario – Sechi Ignazio

